



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera
Palinuro

ORDINANZA n° 64/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Palinuro:

VISTO: il verbale di dichiarazione spontanea in data 22/11/2010 reso da privato cittadino presso l'Ufficio Locale Marittimo di Sapri, con il quale si segnala una frana di un tratto di costone a picco sul mare, sito tra il faro e l'abitazione in proprietà Corbucci, ubicata alla via Verdi, n. 3 nel Comune di Sapri, che ha interessato il sottostante specchio acqueo;

CONSIDERATO: che il sopra citato specchio acqueo è frequentato da persone dedite alla pesca amatoriale;

VISTO: il foglio prot. n. 02.03.02/4131 in data 26/11/2010 con il quale è stato informato il Comune di Sapri in merito all'evento sopra descritto;

RITENUTO: opportuno, in considerazione di eventuali ulteriori pericoli di crollo, dettare norme volte a garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTA: la propria richiesta di avviso a stampa avanzata con foglio prot. n. 01.01.09/8412 in data 01.12.2010 a Maridrografico Genova;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo sottostante la scogliera a picco del lungomare del Comune di Sapri – a cento metri circa dalla “Torre Specola” (stralcio grafico allegato), e precisamente nel tratto compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS (84):

- Lat. 40° 04' 09,85" N – Long. 015° 37' 07,62" E e Lat. 40° 04' 08,59" N – Long. 015° 37' 06,64" E

vi è un potenziale pericolo per la sicurezza della balneazione e della navigazione in genere, rappresentato dal rischio movimenti franosi del sovrastante costone a picco.

ORDINA

Articolo 1

Nella zona di mare di cui al rende noto sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea.

Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ed ogni altra attività di superficie e subacquea nella zona di mare di cui al Rende Noto devono mantenersi a debita distanza dal costone a picco sul mare.

Articolo 2

I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali ed al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

Articolo 3

Il Comune di Sapri ove sia tecnicamente possibile segnala la predetta situazione di pericolo mediante l'apposizione di appositi cartelli monitori indicanti i divieti di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 4

La presenta Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e dell'articolo 15 della Legge n°963/1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, trasmissione al Comune interessato, inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito web istituzionale www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, 01.12.2010

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Santo ALTAVILLA

Allegato stralcio cartografico all'Ordinanza n. 64/2010 in data 30/11/2010



PUNTO A - DATUM: (WGS84)		
Punto	Latitudine	Longitudine
A	40°04'09,85'' N	015°37'07,62'' E
B	40°04'08,59'' N	015°37'06,64'' E